

Avv. Graziangela BERLOCO
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



Tribunale di Trani

Il giudice del lavoro

Letti gli atti relativi al procedimento rgn. 5890/2016 introdotto da:

avv. Giannuzzi Cardone-Berloco

contro

MIUR-USR per la Puglia-non comparso

avente ad oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c., ha emesso la seguente

ordinanza.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 10.8.2016, la signora [nome], docente di scuola primaria in servizio presso il V C.D. di Barletta e coniugata con 2 figli in tenera età, adiva il Tribunale del lavoro di Trani per sentir accogliere nei confronti del MIUR-USR per la Puglia le seguenti conclusioni:

1- dichiarare l'illegittimità della sua assegnazione all'Ambito Territoriale 0009 – Friuli Venezia Giulia (Udine), in luogo di Ambito Territoriale 0010 – Puglia (Foggia), come ad essa spettante, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

2- condannare l'Ufficio Scolastico competente ad assegnare l'istante in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale Puglia, o di altra sede elencata nelle preferenze espresse, ovvero adottare ogni provvedimento idoneo per la tutela del diritto reclamato, spese rifuse.

Al riguardo, la [nome] esponeva che al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017 essa ricorrente, pur inserita nell'elenco dei trasferimenti con punteggio 56 (+ 6 di ricongiungimento familiare, cfr. doc. in atti), veniva assegnata d'ufficio all'Ambito Territoriale della Provincia di Udine non richiesto, mentre altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con posizione di gran lunga peggiore in elenco, risultavano assegnati nelle sedi indicate dall'esponente o a sedi più vicine rispetto all'assegnazione in questione; che tanto era conseguenza dei numerosi gravi errori compiuti dal Miur nell'effettuazione delle operazioni di assegnazione; che il formale reclamo inoltrato alla P.A. rimaneva privo di riscontro.

L

'Amministrazione scolastica non compariva in giudizio.

Interrogata liberamente, parte ricorrente confermava il contenuto dell'atto introduttivo.

La spiegata domanda cautelare si appalesa fondata e merita accoglimento.

Dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello di [nome], hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità,

i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'altronde, il Miur col proprio comportamento processuale ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione (ad es., errore materiale nel procedimento attuato in violazione di principi di legge) in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della sede in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI, mobilità scuola del 8.4.2016 e dell' Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994.

Nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto *fumus boni iuris* (fondatezza della pretesa, nei limiti del rito cautelare), la contemporanea ricorrenza del requisito del *periculum in mora*. al fine di ottenere l'invocato provvedimento d'urgenza. L'ingiusto ed erroneo trasterimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia. Non vanno sottaciute le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio (Friuli Venezia Giulia) certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza (Margherita di Savoia).

La novità e comellessità del procedimento cautelare in esame suggerisce di compensare interamente le spese processuali.

P.q.m.

Il Tribunale del lavoro di Trani sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da [redacted] a contro il MIUR-USR per la Puglia così provvede:

a- dichiara l'illegittimità della assegnazione della [redacted] all'Ambito Territoriale 0009 – Friuli Venezia Giulia (Udine), in luogo dell'Ambito Territoriale 0010 – Puglia (Foggia), come ad essa spettante, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

b- condanna l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale Puglia, o di altra sede elencata nelle preferenze espresse nella istanza di trasferimento;

c- compensa le spese.

Trani, 14.9.2016

Il giudice
(dr. Giuseppe Di Trani)

